

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro VII - Giudizio  
Titolo II - Dibattimento**

### **Art. 504 Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni**

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.